



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 111/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 098/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 098/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Afragolese 1944, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.12.2021, il dott. Savio Picone e udito l'avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate, inflitta al calciatore Marco Cassandro dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021), in relazione alla gara del 14.11.2021 Afragolese / Giugliano del Campionato di Serie D.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: *“Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo dell'Arbitro. Nell'abbandonare il recinto di gioco, reiterava tale comportamento”*.

Nel referto di gara, l'arbitro Felipe Salvatore Viapiana ha così descritto la condotta del calciatore espulso: “(...) *Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi. Espulso dalla panchina per aver protestato contro una mia decisione rivolgendomi la seguente frase: non hai dato un rigore scandaloso, non stai capendo niente. Uscendo dal terreno di gioco, lo stesso continuava dicendomi: sei scandaloso, fai il fenomeno*”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica: non contestando le risultanze del rapporto arbitrale; dando atto che il Cassandro ha tenuto un contegno censurabile; affermando, tuttavia, che la squalifica per tre giornate sarebbe sproporzionata ed ingiusta, poiché troverebbe applicazione l'istituto della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen.; chiedendo, pertanto, l'applicazione della sanzione edittale minima prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. per condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 1° dicembre 2021, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere accolto.

La società reclamante non ha contestato i fatti desumibili dal rapporto arbitrale. Per quanto qui rileva, è provato che il Cassandro abbia rivolto, dalla panchina, espressioni irrispettose all'arbitro.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, superiore al minimo edittale previsto dall'art. 36 C.G.S., non è tuttavia giustificata dal tenore delle frasi riportate nel referto, sì irrispettose ed offensive, ma rivolte essenzialmente a contestare una decisione relativa alla mancata assegnazione del calcio di rigore.

Come dedotto dalla società reclamante, sussiste la continuazione ai fini della commisurazione della sanzione, dovendo ricondursi ad unitarietà le espressioni irrispettose pronunciate prima ed immediatamente dopo l'espulsione.

Valutate nel loro complesso, le frasi pronunciate dal Cassandro sono meritevoli di essere sanzionate nella misura minima, vale a dire con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Ne discende l'accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce